



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Il Giudice di pace di Parma, nella persona del dott. Alberto Rizzi, alla pubblica udienza del 05.06.2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa n. 1245/2019 R.G.  
promossa da:

**[REDACTED]** - rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dall'Avv. Giovanni Artusi del Foro di Parma, con domicilio presso il Suo studio in Parma, Via Pesenti n. 2/A.

**OPPONENTE**

CONTRO

**PREFETTURA DI PARMA** - contumace.

**OPPOSTA**

In punto a: opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24.11.81 n. 689, come modificato dal D.Lgs. n.150/2011, e dell'art. 204 bis del D.Lgs. n. 285/1992 avverso atto di irrogazione di sanzione amministrativa in materia di disciplina relativa alla circolazione stradale.

N. 505/19 Sent.

N.1245/2019R.G.

N. 629/19 Cron.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

G. di P.

Dr. A. Rizzi

Oggetto: Ricorso ex  
art. 22 L. 689/81



**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 05.06.2019 e specificamente:

**PARTE OPPONENTE:** "Insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza, riportandosi agli atti".

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE**

I. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 3 aprile 2019, [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il provvedimento Prot. n. PR5185262B/Area III, di sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di trenta (30) giorni, emesso dalla Prefettura di Parma in applicazione degli artt. 222 e 223 comma 2° del C.d.S., nei suoi confronti in quanto, in data 08.11.2018, nel Comune di Parma, "ha violato, alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata DS711BW le disposizioni di cui all'art. 145, 4° - 10° del C.d.S., perché alla guida del suddetto veicolo, all'interno di intersezione, nel riprendere la marcia, ometteva di concedere la precedenza a velocipede, il quale, però, procedeva in senso opposto a quello consentito, venendo in collisione con questo", come da rapporto n. 29794 in data 14.12.2018 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma a seguito di incidente stradale.

Fra i motivi di opposizione parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del suddetto provvedimento prefettizio assumendo che tale ordinanza, notificata oltre un termine ragionevole e, comunque, a distanza di quasi



cinque mesi (141 giorni) dalla (presunta) violazione della norma deve ritenersi inidoneo ad assolvere alla finalità cautelare che gli è propria.

Chiedeva, pertanto, nel merito e in via principale, che il provvedimento Prot. n. PR5185262B/Area III, emesso dalla Prefettura di Parma, venisse annullato.

Non si costituiva in giudizio l'opposta Prefettura pur a seguito di regolare e tempestiva notifica decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e veniva pertanto dichiarata contumace.

La causa veniva istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza del 05.06.2019.

---

II. Il ricorso è fondato e va accolto.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223 cod. strada a tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi, sul piano delle finalità e dei presupposti, dalla sospensione della patente stabilita dall'art. 218 C.d.S. quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal Giudice penale o dal Prefetto all'esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo.

Ne consegue che l'adozione della misura cautelare non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale né è soggetta ai termini previsti dall'art. 223 citato, essendo sufficiente che non sia emessa a tale



distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari cui è preordinata (Cassazione civile, sez. II, 24 agosto 2005, n. 17205).

Ciò posto, e a prescindere dalla circostanza in diritto che l'art. 223 C.d.S. non prevede un termine di decadenza per l'esercizio del potere del Prefetto di sospensione cautelare della patente, è indubbio che il provvedimento risulterà illegittimo, qualora non venga adottato e notificato entro un periodo di tempo che ne giustifichi la finalità cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente legata (in senso conforme: Cassazione civile, sez. II, 30/03/2009, n. 7731; Cassazione civile, sez. I, 12/12/2007, n. 26018).

Infatti, va considerato che se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare a un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall'incidente medesimo, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato.

Nella specie, il provvedimento impugnato è stato ritualmente notificato alla ricorrente in data 29.03.2019, a distanza di quasi cinque mesi (141 giorni) dal sinistro (08.11.2018), quindi, a parere del giudicante, decorso un lasso di tempo che si appalesa irragionevole a garantire le finalità cautelari sottese alla stessa ordinanza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a horizontal stroke.



L'accoglimento della suesposta censura è assorbente e rende superfluo l'esame di ogni ulteriore eccezione sollevata dalla parte ricorrente.

Le spese, considerata la natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate, vengono dal Giudicante compensate integralmente tra le parti.

**P. Q. M.**

Il Giudice di pace di Parma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

visto l'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011;

accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese di giudizio compensate.

Parma, 5.6.2019

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.) Alberto Rizzi  
*Alberto Rizzi* 22'



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI PARMA  
DEPOSITATO IL  
12 GIU 2019  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

*Rita Cristofori*